

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

PREAMBOLO

Il Consiglio dell'Ordine, con il presente Regolamento, ad integrazione della disciplina vigente, in specie la legge n. 247/12 (Legge professionale), il D.M. n. 70/16 (Regolamento ministeriale recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art.41, comma13, della Legge Professionale), l'art. 73 del D.L. n. 69/13 convertito in Legge n. 98/213, precisa gli adempimenti obbligatori che il praticante avvocato è tenuto a conoscere ed osservare per essere iscritto nel Registro e svolgere il prescritto periodo di pratica.

Si propone, altresì, una maggiore qualificazione della stessa, con un più intenso coinvolgimento del dominus che ne è garante, nonché un costante aggiornamento del Registro ad evitare il mantenimento di iscrizioni prive di effettività e che, tuttavia, comportano insostenibili costi gestionali e finanziari per l'Ordine.

ART. 1 DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

Il praticante avvocato alla domanda di iscrizione al Registro deve allegare una dichiarazione in cui, sotto la propria personale responsabilità, deve precisare se svolge una qualsiasi attività lavorativa, anche autonoma, al di fuori della pratica forense, nell'ipotesi affermativa indicandone natura e modalità, anche orarie, di esecuzione, nonché se svolge la pratica per l'accesso ad altre professioni.

Il praticante autorizza il Consiglio dell'Ordine ad assumere informazioni al fine di valutare la compatibilità dei suddetti impegni con il tempo dedicato allo svolgimento della pratica forense e si impegna a comunicare, entro il termine di giorni quindici, ogni variazione dei dati dichiarati.

Egli, altresì, deve indicare un indirizzo di p. e. c. da valere quale domicilio digitale per ogni comunicazione che il Consiglio dell'Ordine dovesse rimmettergli; in difetto, si intenderà domiciliato presso l'indirizzo di p. e. c. del dominus che avrà l'obbligo di notificarlo di ogni comunicazione ricevuta.

Alla domanda di iscrizione nel Registro dovrà essere allegata anche una dichiarazione di disponibilità dell'avvocato presso il quale si intende svolgere la pratica in cui questi, sotto la propria personale responsabilità, dovrà altresì indicare il numero e il nome di eventuali altri praticanti dello studio e dichiarare una anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni nonché di essere in regola con gli obblighi di formazione, ai sensi dell'art.25 comma 7

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

Regolamento CNF n.6/14.

Il dominus, altresì, deve dichiarare di essere consapevole che il Consiglio dell'Ordine può rimettere al suo indirizzo di p. e. c. di studio ogni comunicazione diretta al praticante e di obbligarsi a dargliene notizia, a riguardo assumendo ogni conseguente responsabilità.

Il procedimento di iscrizione è disciplinato dall'art. 17 della L.P.

ART. 2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRATICA PRESSO GLI STUDI LEGALI

Il praticante deve svolgere con continuità ed assiduità la sua attività, frequentando lo studio per almeno venti ore settimanali.

Al praticante deve essere garantito il tempo necessario per lo studio, la partecipazione all'attività formativa ed ai corsi di approfondimento, nonché alle scuole forensi e/o di specializzazione previste per legge.

Nei periodi di pratica antecedenti l'esame di abilitazione alla professione, il praticante ha diritto a ridurre la propria presenza nello studio, fino a sospenderla nell'immediatezza della prova, pur rispettando le modalità di svolgimento del tirocinio di cui al DM 70/16.

Al praticante deve essere assegnato all'interno dello studio uno spazio idoneo ed adeguatamente attrezzato allo svolgimento dell'attività professionale.

Al praticante non devono essere affidate attività di segreteria, non intendendosi per tale l'attività di cancelleria finalizzata all'integrazione della pratica.

L'avvocato ha il dovere di formare il praticante nel rispetto dei principi di diligenza e lealtà, verificando con scrupolo il rispetto delle norme relative al tirocinio professionale; altresì deve attestare ogni semestre la veridicità del contenuto del libretto della pratica e delle relazioni, che dovrà a sua volta controfirmare anche per garantirne l'adeguatezza contenutistica ed espressiva.

Le attestazioni non veridiche saranno oggetto di segnalazione al Consiglio distrettuale di Disciplina.

Il praticante che vuole integrare la pratica seguendo anche l'attività di altro studio, deve rivolgere preventiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine; in ogni caso, la pratica può essere svolta al massimo presso due studi, per entrambi valendo appieno i medesimi obblighi.

ART. 3 PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE

Per ogni semestre, il praticante è tenuto a partecipare, annotandole nel libretto della pratica forense,

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

ad almeno venti udienze avanti a qualsiasi organo giurisdizionale dell'Unione Europea, con esclusione di quelle di mero rinvio e, in ogni caso, delle udienze che non involgono alcuna attività di studio della controversia ovvero che non comportano discussione di questioni giuridiche di alcun genere.

Non possono essere annotate più di due udienze al giorno e non meno di due al mese, salvo per il periodo feriale ovvero per comprovate ragioni rimesse alla valutazione del Consiglio dell'Ordine.

Per le udienze tenute in modalità cartolare, l'attività verrà considerata come svolta alla data fissata per l'udienza.

La partecipazione del praticante alle udienze deve risultare dall'indicazione nominativa dello stesso nel verbale d'udienza ovvero nelle note di trattazione scritta.

L'attività di udienza dovrà essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento, ed avere preferibilmente ad oggetto materie diversificate.

Per ogni semestre, il praticante deve indicare nel libretto di pratica almeno cinque atti giudiziari o stragiudiziali, diversi fra loro, alla redazione dei quali egli ha collaborato, nonché illustrare brevemente almeno cinque questioni giuridiche da lui esaminate, indicando, qualora si riferiscano a procedimenti giudiziari, l'autorità giudiziaria ed il numero di registro del procedimento.

L'avvocato attesta la veridicità del contenuto del libretto di pratica mediante apposizione della sua firma leggibile nello spazio apposito e in calce alle relazioni semestrali e finali.

Con quest'ultima, a conclusione del periodo di pratica, il praticante deve predisporre una relazione dell'attività svolta contenente l'approfondimento di almeno una questione giuridica di diritto civile e processuale civile e una di diritto penale e procedura penale.

I praticanti che svolgono la pratica presso un ufficio giudiziario e/o frequentano la scuola di specializzazione, nonché i praticanti ammessi al tirocinio anticipato sono tenuti a presentare la relazione alla fine del semestre di pratica svolta presso l'avvocato.

ART. 4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO ALTERNATIVA

Qualora il praticante intenda svolgere un semestre di tirocinio all'estero dovrà ottemperare agli obblighi posti dall'art. 6 del DM 70/2016 e comprovare l'effettività della pratica mediante una relazione dettagliata, sottoscritta dal professionista straniero, con traduzione giurata in lingua italiana, nella quale deve essere indicata l'attività svolta e la relativa autorità giudiziaria.

Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali esonera il praticante dalla partecipazione alle udienze e dalla frequenza dello studio per la durata di un anno.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

Il praticante è tenuto a comunicare al Consiglio dell'Ordine il periodo per il quale intende avvalersi di tale esonero.

Il praticante che, al termine della scuola di specializzazione, non ottiene il diploma deve completare regolarmente i prescritti diciotto mesi di pratica per ottenere il certificato di compiuta pratica.

ART. 5 ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

Il praticante che, sussistendone le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 12, Legge Professionale, intende conseguire l'abilitazione al patrocinio sostitutivo del proprio dominus, deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di non trovarsi in alcuno di casi di incompatibilità di cui all'art.18 della stessa Legge.

L'abilitazione potrà essere esercitata solo dopo che sarà reso impegno solenne avanti il Consiglio dell'Ordine.

ART. 6 CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

L'iscrizione nel Registro è collegata all'effettivo svolgimento della pratica.

Il certificato di compiuta pratica non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica.

Il Consiglio dell'Ordine con il rilascio del certificato di compiuta pratica provvede contestualmente, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva, alla cancellazione del praticante non abilitato al patrocinio, salvo che sia stata richiesta, o possa ancora richiedersi, l'abilitazione al patrocinio sostitutivo; in tal caso, la cancellazione sarà efficace alla scadenza del patrocinio sostitutivo ovvero del termine per richiederlo.

In ogni caso il praticante, così come ritenuto dal CNF con parere n. 66 del 20.09.2017, è cancellato dal Registro al termine di sei anni dall'avvio della pratica.

Il praticante non abilitato al patrocinio non può esercitare autonomamente alcuna attività, non può sostituire il dominus, ed è comunque obbligato, sino a quando permane l'iscrizione, al pagamento di ogni eventuale tassa disposta dalla legge o con provvedimento del Consiglio dell'Ordine.

Ogni comunicazione al praticante, inclusa quella della cancellazione, può essere inviata all'indirizzo di p. e. c. che egli è obbligato ad indicare con la domanda di iscrizione nonché, in alternativa, all'indirizzo di p. e. c. del dominus, rientrando tra gli obblighi di quest'ultimo dargliene notizia e garantire gli ordinari rapporti tra il praticante ed il Consiglio dell'Ordine.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

ART. 7 POTERI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Il Consiglio dell'Ordine può disporre che per il rilascio del certificato di compiuta pratica il praticante sia convocato per un colloquio volto a verificare l'effettività e l'adeguatezza della pratica svolta quanto alla conoscenza degli istituti fondamentali, alla capacità di analisi, all'appropriatezza del linguaggio espositivo, alla conoscenza delle regole deontologiche.

Il Consiglio dell'Ordine, inoltre, in ogni momento può convocare il praticante ed il dominus per un colloquio finalizzato ad ottenere chiarimenti e a formulare valutazioni sulle modalità di svolgimento della pratica professionale.

Il Consiglio dell'Ordine può sempre accertare con i mezzi più idonei ed opportuni la veridicità e l'effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dal praticante e dal dominus e può negare il riconoscimento di validità del periodo di svolgimento della pratica qualora accerti che questa non sia stata svolta o lo sia stata in modo inadeguato.

Per tali compiti, e in generale per garantire la effettività e la proficuità della pratica, il Consiglio dell'Ordine può istituire una Commissione cui delegare l'attività di promozione e controllo, composta da tre o cinque avvocati che abbiano una anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni, siano in regola con gli obblighi formativi e non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura.

La Commissione è coordinata dal presidente del Consiglio dell'Ordine ovvero, su sua delega, dal Consigliere referente.

ART. 8 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine.

Con l'entrata in vigore, le comunicazioni al praticante del quale non si conosca l'indirizzo di p. e. c. potranno farsi all'indirizzo di p. e. c. del dominus anche se sia già stata conclusa la pratica.

Tale previsione opererà anche per le cancellazioni dovendo il Consiglio dell'Ordine, per le ragioni esposte nel preambolo, procedere con urgenza all'aggiornamento del Registro.

Lagonegro, 29 novembre 2023